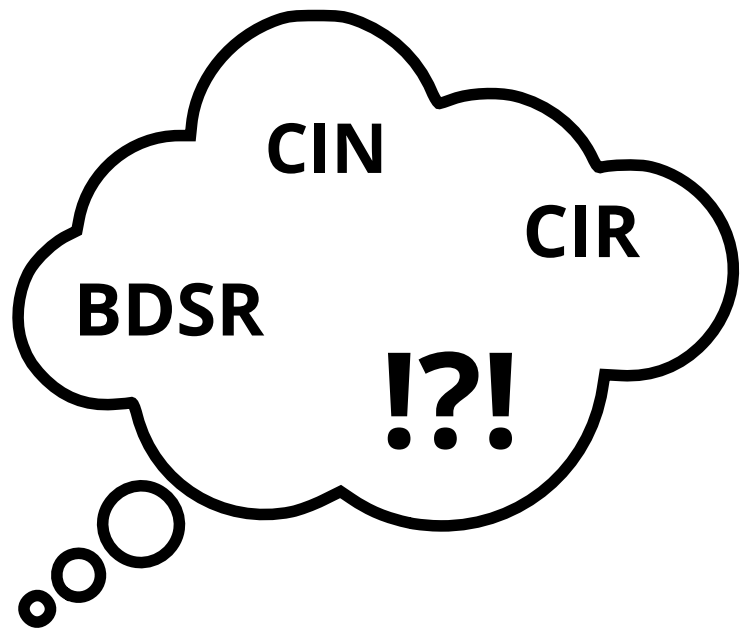


STRUTTURE RICETTIVE



**Entrata in vigore del CIN
Codice Identificativo Nazionale
Case Vacanze, B&B, Locazione
Turistica, Alberghi**



Chi deve richiedere il CIN

Tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere in possesso di CIN.

Il CIN è **obbligatorio** e **può essere richiesto solo se si è già in possesso del CIR** (Codice Identificativo Regionale).

Le nuove strutture ricettive dovranno, pertanto, **ottenere il CIR prima** di procedere con la **richiesta del CIN**.

Tempistiche per esposizione del CIN

Le strutture **già in possesso di CIR prima del 2 novembre 2024** hanno **60 gg** da tale data. Data ultima per il possesso e l'esposizione del CIN è, quindi, il 1 gennaio 2025.

Le strutture con **codice CIR assegnato dopo il 2 novembre 2024** devono richiedere e iniziare a esporre il CIN **entro 30 gg** dall'ottenimento del CIR.

Come si ottiene il CIN

Il CIN deve essere richiesto da parte dei titolari o gestori delle strutture ricettive accedendo alla piattaforma nazionale della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), rinvenibile al link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/>

L'accesso può avvenire **tramite SPID**, CIE o, per i cittadini stranieri, ottenendo user e password dal Ministero del Turismo previa registrazione.

La BDSR è interoperabile con le banche dati regionali delle strutture ricettive (per la Regione Lombardia, Ross1000) e ha lo scopo di centralizzare tutte le informazioni necessarie per l'assegnazione del Codice Identificativo Nazionale.

La piattaforma nazionale contiene i dati già presenti su Ross1000 e trasmessi tramite interoperabilità da Regione Lombardia. Per ottenere il CIN è necessario compilare solo alcune informazioni aggiuntive, in particolare:

la categoria catastale e la terna catastale delle singole unità immobiliari, il codice (principale e secondario) ATECO dell'impresa, se si tratta di attività a gestione imprenditoriale, la dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui al comma 7 dell'art. 13-ter (vedi il paragrafo "Ulteriori adempimenti previsti dall'art. 13 ter").

Se la struttura è già in possesso di CIR ma entrando in BDSR e avviando la procedura per ottenere il CIN, non è visibile nell'elenco delle strutture associate al titolare/gestore, allora bisognerà procedere, esclusivamente all'interno della medesima piattaforma BDSR, con una "Segnalazione di struttura mancante" (si rinvia al "Manuale cittadino" presente sul sito del Ministero).

Come si usa il CIN

Il CIN va:

esposto all'esterno dello stabile (nuova disposizione della Legge statale; non sono previste indicazioni da parte della Regione);

indicato in tutti gli annunci ovunque pubblicati (andrà a sostituire il CIR dall'entrata in vigore della Legge statale);

indicato in tutte le pubblicazioni, attività promozionali, pubblicitarie e di commercializzazione dell'attività ricettiva (andrà a sostituire il CIR dall'entrata in vigore della Legge statale).

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell'unità immobiliare destinata ad attività ricettiva

Ulteriori adempimenti previsti dall'art. 13 ter della Legge 15 dicembre 2023, n. 191

L'art. 13 ter al comma 7 stabilisce degli obblighi in tema di sicurezza e prevenzione che sono chiariti nelle *Faq* ministeriali a cui si rinvia per competenza (<https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/>):

- Tutte le unità immobiliari destinate **alla locazione per finalità turistiche** (anche breve), gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di **dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio** funzionanti nonché di **estintori portatili a norma di legge**. Tali dispositivi, ai sensi dell'art. 13 ter, comma 7, devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Sono, invece, **esonerati** dall'obbligatoria installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio (*Faq* del Ministero del Turismo).
- Le attività gestite **nelle forme imprenditoriali** devono essere munite dei **requisiti di sicurezza degli impianti**, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
- Tali previsioni **non si applicano alle strutture ricettive non alberghiere** esercitate all'interno di **civili abitazioni**.

(Fonte: Regione Lombardia)